

CONTRIBUTO UNIFICATO
C.I.



-4310/12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI	- Presidente -	
Dott. SALVATORE SALVAGO	- Consigliere -	
Dott. ALDO CECCHERINI	- Consigliere -	R.G.N. 2423/2011
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO	- Rel. Consigliere -	Cron. 6310
Dott. MAGDA CRISTIANO	- Consigliere -	Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 09/02/2012

SENTENZA

PU

sul ricorso 2423-2011 proposto da:

DELL'AMICO RICCARDO (c.f. DLLRCR65H01F023J),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI
1, presso l'avvocato CARTONI MOSCATELLI PIERA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIROMINI
ANNA, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2012

274

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO MIRKO MENCONI MARMI S.R.L.
(C.F. 00634730451), in persona del Curatore dott.
FRANCESCO ISOPPI, elettivamente domiciliata in ROMA,

4

VIA DEL BABUINO 51, presso l'avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONINI GIULIO STEFANO, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MASSA, depositato il 22/12/2010, n. 1473/10 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2012 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CARTONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato RIDOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

h

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Massa dichiarava il 16/5/2008 il fallimento della società Mirko Menconi Marmi s.r.l., ed il 26/10/2009 il Giudice delegato dichiarava esecutivo lo stato passivo; il 1/6/2010, Dell'Amico Riccardo depositava ricorso per insinuazione tardiva del credito di cui è causa; il 7/7/2010, il Giudice delegato respingeva l'istanza, in quanto proposta oltre i termini di legge.

Dell'Amico presentava opposizione, respinta dal Tribunale di Massa con decreto del 22/12/2010, sulla base dei seguenti rilievi: l'art.101 u.c. L.F. prevede l'ammissibilità delle domande presentate oltre il termine di cui al 1° comma, sino a quando non siano esaurite le ripartizioni dell'attivo fallimentare, solo se l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa non imputabile; il dell'Amico si è limitato a dedurre di non avere ricevuto alcuna comunicazione dal Curatore ex art.92 L.F., ma tale circostanza, benché provata, non integra la causa non imputabile, sia perchè il Curatore poteva non essere in grado di reperire nella documentazione della società alcuna traccia del preteso credito, sia perché le procedure fallimentari sono connotate da forme di pubblicità (in primis, l'iscrizione del fallimento nel registro delle imprese), tali da far presumere una generale conoscenza delle vicende del debitore, a maggior ragione da parte di

chi si dichiara creditore, e, come tale, portatore di uno specifico interesse a conoscere le vicende del soggetto preteso debitore.

Ricorre per cassazione il Dell'Amico, sulla base di tre motivi.

Si difende il Fallimento con controricorso.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.101 u.c. L.F.

Il Dell'Amico deduce che il mancato invio della comunicazione ex art.92 L.F., incontestato da parte del Curatela, deve ritenersi quale presunzione iuris tantum di mancata conoscenza da parte del creditore della pendenza del fallimento, integrante, in mancanza di prova contraria, causa non imputabile del ritardo, ai fini dell'insinuazione "supertardiva" al passivo; inoltre, il ricorrente aveva fornito al Tribunale un'ulteriore prova di non addebitabilità del ritardo, facendo presente che il Curatore, ben a conoscenza dell'esistenza della pretesa creditoria, aveva chiesto il 6/11/08 al Giudice delegato, prima che fosse dichiarato esecutivo lo stato passivo, l'autorizzazione ad intervenire nel processo pendente tra il Dell'Amico e la società fallita, che il Giudice delegato aveva negato, ritenendo necessaria l'interruzione del giudizio, per cui, solo alla data dell'udienza del

14/5/2010, era stato dichiarato il fallimento ed il giudizio era stato dichiarato interrotto.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.92 L.F.: l'affermazione del Tribunale, che il mancato ricevimento dell'avviso di cui all'art.92 L.F., pur provato, non equivale ad impossibilità oggettiva di presentare nei termini la domanda di ammissione, perché il curatore poteva non essere in grado di reperire nella documentazione della società alcuna traccia del preteso credito, contrasta con il dato positivo dell'istanza al Giudice delegato del 6/11/08 e con la corretta applicazione dell'art.92 L.F.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'addebitabilità del ritardo: il Tribunale ha dato per scontata l'annotazione della sentenza nel registro delle imprese, ex art.17 L.F., per poi travisare gli effetti dell'iscrizione, pervenendo del tutto contraddittoriamente, a ritenere scusabile l'omissione del Curatore, ed invece esigibile dal creditore il preciso onere di rendersi edotto di tutte le vicende riguardanti il debitore.

2.1.- I motivi del ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono da ritenersi fondati, per quanto di seguito esposto.

Com'è noto, l'art.101 L.F. qualifica come tardive le domande depositate in Cancelleria oltre il termine di

trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabile a diciotto mesi dal Tribunale, con la sentenza dichiarativa di fallimento, in caso di particolare complessità della procedura.

L'ultimo comma della norma in oggetto prevede che "decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile."

Nel caso quindi della cd. domanda supertardiva, il termine decadenziale, sino all'esaurimento del riparto dell'attivo, non opera, ove il creditore provi che l'inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda tardiva non sia addebitabile al creditore stesso.

La medesima previsione di causa non imputabile era prevista nella previgente formulazione dell'art.101, ultimo comma, sia pure in relazione alla disciplina delle spese per la domanda tardiva, e non ai fini della proponibilità della domanda stessa; la norma infatti disponeva che: " Il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa non imputabile." 

In relazione a detta formulazione, questa Corte si è espressa puntualmente nella pronuncia 4735/1979, nel ritenere non tenuto a sopportare le spese conseguenti alla tardiva presentazione della domanda di ammissione al passivo il creditore, a cui l'avviso ex art.92 L.F. non sia pervenuto o sia stato comunicato con un ritardo che non gli abbia consentito di provvedere all'insinuazione del credito prima dell'esaurimento delle operazioni dell'adunanza dei creditori, di cui all'art.96, salvo che il Curatore dimostri che il creditore, avuta notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, avrebbe potuto procedere tempestivamente all'insinuazione del credito in oggetto; anche nella pronuncia 11969/1999, sia pure esaminando il profilo della ricorribilità del decreto di esecutività dello stato passivo, è stato affermato che "l'eventuale omissione o irritualità dell'avviso può essere invocata dal creditore per dimostrare, ai fini previsti dagli artt. 101, 4° comma e 112 L.F., che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".

Tale orientamento, condiviso da autorevole dottrina, può essere adottato in relazione alla questione oggetto del presente procedimento, nella ricorrenza della identica formulazione della fattispecie impediente, nella previgente normativa, l'addebitabilità delle spese, e nell'attuale normativa, la decadenza dalla presentazione della domanda,

fermo il limite ultimo per la presentazione, costituito dalla ripartizione finale dell'attivo.

A fronte dell'interpretazione come sopra indicata, il Tribunale di Massa ha argomentato avuto riguardo alla "impossibilità oggettiva di presentare nei termini la domanda di ammissione", che già di per sé configura questione non coincidente con la previsione di legge, che fa riferimento al profilo della "causa non imputabile", avendo riguardo alla posizione del Curatore, mentre la norma incentra l'attenzione sul creditore, ed ha operato una contraddittoria parificazione degli effetti, tra l'annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ex art. 17 L.F., che assolve alla funzione di pubblicità nei confronti dei terzi, e la comunicazione ai creditori da parte del Curatore, finendo, come nota la difesa del ricorrente, nel ritenere scusabile l'omissione del Curatore e di contro addossando al creditore un onere di controllo "a tutto campo" in relazione alle vicende del proprio debitore.

2.2.- Conclusivamente, il ricorso va accolto, va cassato il decreto impugnato, e va disposto il rinvio al Tribunale di Massa, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: " Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di cui all'ultimo comma dell'art.101 L.F., il mancato avviso da parte del Curatore al creditore di cui all'art.92 L.F. integra la causa non imputabile al

creditore, potendo comunque il Curatore provare che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso di cui all'art.92 L.F."

E' appena il caso di rilevare come in questa fase, non spieghi effetto la pronuncia della Corte d'appello di Genova, in data 24-26 gennaio 2012, non ancora passata in giudicato, e che comunque dovrà essere valutata dal Giudice del rinvio.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 9 febbraio 2012

Il Consigliere est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 19 MAR 2012

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

